

## **REGOLAMENTO**

**d'applicazione della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele dell'8 marzo 1999 (del 29 novembre 2000); modifica (del 19 dicembre 2012)**

Il Consiglio di Stato  
della Repubblica e Cantone Ticino

**d e c r e t a:**

**I.**

Il regolamento d'applicazione della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele dell'8 marzo 1999 (del 29 novembre 2000) è così modificato:

**Titolo**

**Regolamento della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell'adulto del 29 novembre 2000 (ROPMA)**

**Autorità regionale di protezione**

### **Art. 1**

**1. Comprensori art. 2 cpv.1 e 6 cpv.1 LPMA**

Sono costituite le seguenti Autorità regionali di protezione:  
ARP 1 con sede a Chiasso e con giurisdizione sul territorio dei comuni di: Chiasso, Balerna, Breggia, Morbio Inferiore, Novazzano, Vacallo;

ARP 2 con sede a Mendrisio e con giurisdizione sul territorio dei comuni di: Mendrisio, Besazio, Brusino Arsizio, Castel S. Pietro, Coldrerio, Ligornetto, Meride, Riva S. Vitale, Stabio;

ARP 3 con sede a Lugano e con giurisdizione sul territorio dei comuni di: Lugano ovest (quartieri Barbengo, Besso, Breganzona, Carabbia, Centro, Loreto, Molino Nuovo, Pambio-Noranco, Pazzallo);

ARP 4 con sede a Paradiso e con giurisdizione sul territorio dei comuni di: Paradiso, Arogno, Bissone, Carona, Grancia, Maroggia, Melano, Melide, Morcote, Rovio, Vico Morcote;

ARP 5 con sede a Massagno e con giurisdizione sul territorio dei comuni di: Massagno, Cadempino, Canobbio, Comano, Cureglia, Lamone, Muzzano, Porza, Savosa, Sorengo, Vezia;

ARP 6 con sede a Agno e con giurisdizione sul territorio dei comuni di: Agno, Alto Malcantone, Aranno, Astano, Bedigliora, Bioggio, Cademario, Caslano, Collina d'Oro, Croglio, Curio, Magliaso, Migliaglia, Monteggio, Neggio, Novaggio, Ponte Tresa, Pura, Sessa, Vernate;

ARP 7 con sede a Capriasca e con giurisdizione sul territorio dei comuni di: Capriasca, Bogno, Certara, Cimadera, Origlio, Ponte Capriasca, Valcolla;

ARP 8 con sede a Lugano e con giurisdizione sul territorio dei comuni di: Lugano est (quartieri di Aldesago, Bré, Cassarate, Castagnola, Cureggia, Davesco-Soragno, Gandria, Pregassona, Viganello, Villa Luganese), Cadro, Sonvico;

ARP 9 con sede a Torricella-Taverne e con giurisdizione sul territorio dei comuni di: Torricella-Taverne, Bedano, Gravesano, Isono, Manno, Mezzovico-Vira, Monteceneri;

ARP 10 con sede a Locarno e con giurisdizione sul territorio dei comuni di: Locarno, Muralto, Orselina;

ARP 11 con sede a Losone e con giurisdizione sul territorio dei comuni di: Losone, Ascona, Brissago, Cavigliano, Centovalli, Gresso, Isorno, Mosogno, Onsernone, Ronco s./Ascona, Tegna, Vergeletto, Verscio;

ARP 12 con sede a Minusio e con giurisdizione sul territorio dei Comuni di: Minusio, Brione s./Minusio, Brione Verzasca, Corippo, Cugnasco-Gerra, Frasco, Gambarogno, Gordola, Lavertezzo, Mergoscia, Sonogno, Tenero-Contra, Vogorno;

ARP 13 con sede a Maggia e con giurisdizione sul territorio dei comuni di: Maggia, Avegno-Gordevio, Bosco Gurin, Campo Vallemaggia, Cerentino, Cevio, Lavizzara, Linescio;

ARP 14 con sede a Bellinzona e con giurisdizione sul territorio dei comuni di: Bellinzona, Arbedo-Castione, Gnosca, Gorduno, Lumino, Moleno, Preonzo;

ARP 15 con sede a Giubiasco e con giurisdizione sul territorio dei comuni di: Giubiasco, Cadenazzo, Camorino, Gudo, Monte Carasso, Pianezzo, Sant'Antonino, Sant'Antonio, Sementina;

ARP 16 con sede a Biasca e con giurisdizione sul territorio dei comuni di: Biasca, Claro, Cresciano, Iragna, Lodrino, Osogna;

ARP 17 con sede a Acquarossa e con giurisdizione sul territorio dei comuni di: Acquarossa, Blenio, Serravalle;

ARP 18 con sede a Faido e con giurisdizione sul territorio dei comuni di: Faido, Airolo, Bedretto, Bodio, Dalpe, Giornico, Personico, Pollegio, Prato Leventina, Quinto, Sobrio.

## Art. 2

### **2. Finanziamento Cantone art. 16 LPMA**

<sup>1</sup>Il Cantone partecipa alle spese di finanziamento delle autorità regionali di protezione con un contributo fisso. Esso risulta dalla somma delle seguenti due componenti:

- a) per l'attività dei segretari, un contributo fisso unitario moltiplicato per ogni unità percentuale del grado di occupazione riconosciuto dal presente regolamento;
- b) per l'attività dei membri, un contributo fisso unitario moltiplicato per ogni fr. 1'000.-- di indennità riconosciuta in base al presente regolamento.

<sup>2</sup>I contributi fissi unitari di cui al capoverso precedente sono definiti annualmente dal Consiglio di Stato e, per esso, dalla Divisione della Giustizia.

<sup>3</sup>Il contributo fisso è stabilito annualmente dalla Divisione della Giustizia nell'ambito del preventivo.

## Art. 3

### **Comuni art. 17 LPMA**

<sup>1</sup>I costi per i locali, i mobili e le attrezzature sono a carico del comune sede dell'autorità regionale di protezione.

<sup>2</sup>I costi di gestione corrente dedotti i sussidi ed i ricavi, sono ripartiti tra i comuni del circondario in proporzione al numero degli abitanti. Ogni cinque anni, su istanza di un comune, si procede all'aggiornamento della chiave di riparto a partire dai dati inerenti la popolazione legale pubblicati dall'Ufficio cantonale di statistica.

<sup>3</sup>Le spese della misura di protezione, quando anticipate dall'autorità regionale di protezione e non recuperate dall'interessato o da chi è tenuto al suo sostentamento, sono a carico del comune di domicilio della persona interessata.

## Art. 4

### **Onere per segretario**

<sup>1</sup>Il grado di occupazione dei segretari determinante per il contributo cantonale e la partecipazione dei comuni del circondario dell'autorità regionale di protezione è definito come segue:

Chiasso	135%
Mendrisio	140%
Lugano	320%
Paradiso	85%
Massagno	140%
Agno	150%
Capriasca	50%
Torricella-Taverne	60%
Locarno	105%
Losone	105%
Minusio	120%

Maggia	35%
Bellinzona	140%
Giubiasco	115%
Biasca	70%
Acquarossa	35%
Faido	60%

### Art. 5

- 3. Membri art. 9 cpv.1 LPMA** <sup>1</sup>Sono eleggibili in qualità di membri permanenti e di loro supplenti:
- l'assistente sociale o educatore specializzato con diploma professionale rilasciato da una scuola riconosciuta;
  - il docente abilitato ad insegnare nelle scuole del Canton Ticino;
  - il medico, psicologo, psicoterapeuta, infermiere, logopedista.

<sup>2</sup>Nei limiti dell'organizzazione e delle norme del diritto di protezione essi esercitano liberamente il proprio mandato.

### Art. 6

**Indennità membri art.18 LPMA**

<sup>1</sup>L'indennità per il presidente dell'autorità regionale di protezione è stabilita come segue:

circondari fino a 7000 abitanti:	fr. 12'000.--
circondari da 7001 a 12'000 abitanti:	fr. 16'000.--
circondari da 12'001 a 19'000 abitanti:	fr. 23'000.--
circondari con oltre 19'000 abitanti:	fr. 27'000.--

<sup>2</sup>L'indennità per il membro è stabilita come segue:

circondari fino a 12'000 abitanti	fr. 5'000.--
circondari oltre 12'000 abitanti	fr. 7'000.--

<sup>3</sup>I supplenti del presidente e del membro ricevono fr. 100.-- per interventi fino a due ore; fr. 150.-- per la mezza giornata di lavoro e fr. 250.-- per la giornata intera. In caso di supplenze consecutive superiori a due mesi essi vengono remunerati come il presidente ed il membro titolare, la cui indennità sarà ridotta proporzionalmente.

### Art. 7

**4. Competenze art. 3 LPMA**

All'autorità regionale di protezione sono assegnati i compiti che il Codice civile e la legislazione federale attribuisce all'autorità di protezione dei minori e degli adulti. È inoltre competente per

- aiutare e assistere gli utenti nell'ambito dell'applicazione del diritto di protezione del minore e dell'adulto;
- aiutare l'avente diritto ad ottenere l'esecuzione del contributo di mantenimento (art. 131 CCS).

### Art. 8

**5. Deliberazioni art. 10 LPMA**

<sup>1</sup>L'autorità regionale di protezione delibera, di regola, in seduta plenaria. Sono riservati i provvedimenti cautelari urgenti.

<sup>2</sup>Il presidente può decidere della deliberazione in via di circolazione eccetto per l'adozione, la revoca o la modifica di misure di protezione.

<sup>3</sup>Ove il presidente abbia deciso la deliberazione in via di circolazione, ogni membro può esigere che essa avvenga in seduta plenaria.

### **Art. 9**

**6. Informazione art. 5 LPMA** Le autorità regionali di protezione e l'autorità di vigilanza hanno accesso alla banca dati Movpop dove necessario per l'esercizio delle proprie funzioni.

## **Autorità di vigilanza**

### **Art. 10**

**1. Designazione art. 2 cpv.2 LPMA** <sup>1</sup>L'autorità di vigilanza (art. 441 CC) è la Camera di protezione del Tribunale di appello che esercita tale funzione per il tramite dell'Ispettorato.

<sup>2</sup>La Camera di protezione del Tribunale di appello è l'autorità centrale di cui all'art. 2 cpv. 1 della Legge federale sul rapimento internazionale dei minori e sulle Convenzioni dell'Aia sulla protezione dei minori e degli adulti del 21 dicembre 2007 (LF-RMA);

<sup>3</sup>La Camera di protezione del Tribunale di appello è pure l'autorità di esecuzione in caso di ritorno di minori rapiti secondo l'art. 12 cpv. 1 LF-RMA.

### **Art. 11**

**2. Competenze Vigilanza in genere** L'autorità di vigilanza è competente per:

- a) consigliare ed assistere le autorità regionali di protezione e, ove necessario, impartire le necessarie istruzioni;
- b) ispezionare gli atti ed i registri delle misure di protezione presso gli uffici delle autorità regionali di protezione;
- c) studiare e proporre all'autorità competente le norme o eventuali modifiche di norme;
- d) vigilare ad un'applicazione regolare ed uniforme delle norme in materia di protezione del minore e dell'adulto ed emanare le relative direttive.

## **Curatori**

### **Art. 12**

**Incarico** <sup>1</sup>L'autorità regionale di protezione designa il curatore sentito l'interessato.

<sup>2</sup>Riservato il caso d'urgenza, il curatore, prima della designazione, è presentato all'interessato nel quadro di un incontro presente un delegato dell'autorità di protezione che informa le parti dei reciproci diritti e doveri.

### **Art. 13**

#### **Durata**

Salvo diversa indicazione, il curatore rimane in carica per due anni e, riservato il caso di dimissioni o mancata conferma, il mandato si intende rinnovato di anno in anno.

### **Art. 14**

#### **Ufficio delle curatele art. 4 LPMA**

<sup>1</sup>L'Ufficio delle curatele è attribuito al Dipartimento della sanità e della socialità.

<sup>2</sup>Riservato il principio di sussidiarietà, l'Ufficio delle curatele assume l'esecuzione delle misure che richiedono particolari competenze professionali.

<sup>3</sup>Di regola, un curatore a tempo pieno assume contemporaneamente un massimo di 60 incarichi.

<sup>4</sup>I curatori dell'Ufficio delle curatele non possono invocare i motivi di dispensa di cui all'art. 400 cpv. 2 CCS; possono tuttavia contestare la nomina per violazione del principio di sussidiarietà del loro ufficio rispetto al curatore privato.

<sup>5</sup>Essi sottostanno alle norme generali disciplinanti l'attività dei curatori.

### **Art. 15**

#### **Curatori privati**

<sup>1</sup>Ogni comune mette a disposizione dell'autorità regionale di protezione, e aggiorna annualmente, un elenco di persone idonee disposte ad assumere mandati di curatore.

Il comune sede, unitamente ai comuni del comprensorio, devono garantire all'autorità di protezione un adeguato numero di curatori professionisti.

### **Art. 16**

#### **Remunerazione Principio art. 49 LPMA**

<sup>1</sup>I curatori hanno diritto per le loro prestazioni ad un compenso fissato dall'autorità di nomina nonché al rimborso delle spese.

<sup>2</sup>All'assunzione del mandato l'autorità di protezione definisce con il curatore la remunerazione oraria e il tempo presumibilmente necessario per l'esecuzione del mandato.

<sup>3</sup>La domanda di indennità ed il conteggio delle spese vanno presentati

per approvazione all'autorità competente con il rendiconto annuale.

<sup>4</sup>Il curatore può chiedere il rimborso delle spese o un anticipo sull'indennità già nel corso dell'anno.

#### **Calcolo art. 49 LPMA**

#### **Art. 17**

<sup>1</sup>L'indennità è stabilita tenendo conto dell'estensione e della complessità dei compiti conferiti.

<sup>2</sup>È riconosciuta un'indennità compresa fra i fr. 40.-- e i fr. 80.-- l'ora.

<sup>3</sup>Il curatore è tenuto ad informare tempestivamente l'autorità di protezione qualora l'impegno supera il tempo lavoro concordato all'assunzione del mandato.

<sup>4</sup>Per le trasferte con autoveicoli viene riconosciuta un'indennità di fr. 0.60/km; per le altre il costo del biglietto di seconda classe dei mezzi di trasporto pubblici e, ove indicato dal criterio di economicità, eventuali abbonamenti.

#### **Art. 18**

<sup>1</sup>Se per l'adempimento di compiti particolari s'impone il ricorso a persone con conoscenze professionali specifiche, per tali mansioni è riconosciuto un onorario corrispondente a quello della tariffa applicata nel relativo ramo di attività.

<sup>2</sup>L'onorario calcolato in base al precedente capoverso può essere ridotto del 30% se la situazione economica del pupillo lo giustifica.

### **Amministrazione delle misure di protezione**

#### **Art. 19**

#### **Piano d'intervento**

<sup>1</sup>L'adozione di qualsiasi provvedimento di protezione presuppone un piano d'intervento deciso dall'Autorità di protezione. La decisione di istituzione della misura definisce il problema, gli obiettivi perseguiti, i mezzi impiegati, le responsabilità, le scadenze per la valutazione dei risultati e per l'eventuale ridefinizione del piano.

<sup>2</sup>L'autorità regionale di protezione riceve alle scadenze convenute i rapporti di valutazione e verifica l'adeguatezza delle misure adottate.

#### **Art. 20**

#### **Inventario art. 405 cpv. 2 CC**

<sup>1</sup>La compilazione dell'inventario incombe al curatore e al delegato dell'autorità regionale di protezione.

<sup>2</sup>L'inventario va presentato prima possibile; l'autorità regionale di

protezione deve approvarlo entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della misura.

<sup>3</sup>Se richiesto dalle circostanze l'autorità regionale di protezione o il curatore ordinano subito misure cautelari a salvaguardia del patrimonio.

<sup>4</sup>Ove non risultasse possibile presentare ed approvare l'inventario completo nel termine massimo di sessanta giorni, sarà inoltrato un rapporto provvisorio indicante i beni ed i valori conosciuti con la segnalazione di quelli presumibili o da verificare.

### **Art. 21**

<sup>1</sup>L'inventario comprende tutti gli attivi e passivi del pupillo.

<sup>2</sup>I beni vanno indicati al loro valore reale. Se un immobile è registrato al valore di "stima ufficiale", ciò va evidenziato; beni di scarso valore sono registrati pro memoria.

<sup>3</sup>La partecipazione a proprietà, come l'esistenza di polizze assicurative, pegni mobiliari o immobiliari, oneri o altri diritti vanno adeguatamente segnalati.

### **Art. 22**

**Inventario pubblico art. 405  
cpv. 3 CC**

<sup>1</sup>Ad istanza del curatore, l'autorità regionale di protezione può, se le circostanze lo consigliano, ordinare l'allestimento dell'inventario pubblico.

<sup>2</sup>L'incarico di allestire l'inventario pubblico è affidato ad un notaio che provvede alla pubblicazione delle gride.

<sup>3</sup>Se l'iscrizione ad inventario di un determinato elemento dell'attivo o del passivo appare dubbia o è contestata, il notaio ne fa menzione.

<sup>4</sup>Terminate le operazioni d'inventario, il notaio lo chiude trasmettendolo al curatore e all'autorità regionale di protezione.

<sup>5</sup>Il curatore e l'autorità regionale di protezione rimangono competenti per l'adozione di eventuali misure di salvaguardia del patrimonio.

### **Art. 23**

**Impiego dei beni art. 401  
CC**

Abrogato

### **Art. 24**

**Rendiconti art. 410 e 411  
CC**

<sup>1</sup>Ogni anno, entro la fine del mese di febbraio, il curatore deve presentare all'autorità regionale di protezione il rapporto morale e/o il rendiconto finanziario. Per giustificati motivi l'autorità regionale di



protezione può accordare una proroga.

<sup>2</sup>Il curatore deve sottoporre i rapporti al curatelato che ha compiuto i sedici anni per esame e firma. Ove ciò non fosse possibile ne darà motivazione.

<sup>3</sup>L'autorità regionale di protezione approva i rendiconti entro il 30 giugno.

### **Art. 25**

**art. 7 cpv. 3 LPMA**

Della verifica dei conti deve essere incaricata una persona interna alla segreteria o un ausiliario esterno aventi le necessarie competenze. La responsabilità dell'approvazione dei conti compete all'autorità regionale di protezione.

## **Sanzioni**

### **Art. 26**

**art. 51 LPMA**

Abrogato

### **Art. 27**

Abrogato

## **Norme finali**

### **Art. 28**

Il presente regolamento abroga: il regolamento sulle tutele e curatele del 18 gennaio 1951 ed il regolamento concernente le tariffe in materia di tutele e curatele del 19 settembre 1995.

### **Art. 29**

Il presente regolamento pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra in vigore il 1. gennaio 2001.

## **II.**

La presente modifica è pubblicata<sup>1)</sup> nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2013

1) BU 2012, 618